Informazioni essenziali ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico") e dell'articolo 130 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 ("Regolamento Emittenti") in merito all'assunzione di impegni di natura parasociale relativi ad azioni ordinarie di Pirelli & C. S.p.A.

Ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico e dell'articolo 130 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue.

1. Premessa

In data 28 febbraio 2023, Nuova FourB S.r.l. con sede in Bergamo, via Monte Ortigara, n. 5 ("NFB"), Brembo S.p.A., con sede in Curno (BG), via Brembo, n. 25 ("BSpA") e Next Investment S.r.l., con sede in Milano, via Ortigara, n. 5 ("NI" e, insieme a NFB e BSpA, la "Parte B"), da una parte, e Camfin S.p.A., sede legale in Milano, via Larga, n. 2 ("CF"), Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., con sede in Milano, via Bicocca degli Arcimboldi, n. 3 ("MTP" e, insieme a CF, la "Parte MTP" e, unitamente alla Parte B, le "Parti"), dall'altra parte, hanno sottoscritto un patto parasociale quali azionisti di Pirelli & C. S.p.A., con sede in Milano, viale Piero e Alberto Pirelli, n. 25 ("Pirelli" o la "Società"), per mezzo del quale (i) condividere – nel pieno rispetto delle pendenti pattuizioni parasociali già stipulate da CF e/o MTP con soggetti diversi dalla Parte B in relazione a Pirelli – un principio generale di continuità nella governance, strategia e gestione della Società e, a tal fine, (ii) concordare taluni impegni di natura parasociale aventi ad oggetto principalmente la preventiva consultazione delle Parti in relazione all'esercizio del diritto di voto nella Società (il "Patto").

2. Tipologia di pattuizioni parasociali

Il Patto contiene pattuizioni concernenti la preventiva consultazione e l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci della Società, ai sensi dell'articolo 122, co. 1 e 5, lett. a), del Testo Unico

3. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

La società con azioni quotate i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è Pirelli & C. S.p.A., società con sede legale in viale Piero e Alberto Pirelli, n. 25, Milano, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 00860340157, capitale sociale euro 1.904.347.935,66 interamente versato, suddiviso in n. 1.000.000.000 azioni ordinarie, quotate su Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A.

4. Soggetti aderenti al Patto

I soggetti aderenti al Patto sono:

- Nuova FourB S.r.l., società di diritto italiano, con sede legale in Bergamo, via Monte Ortigara, n. 5, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, Codice Fiscale e Partita Iva n. 03165690169;
- Brembo S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Curno (BG), via Brembo, n. 25, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00222620163, controllata da NFB;
- Next Investment S.r.I., società di diritto italiano, con sede legale in Bergamo, via Monte Ortigara, n. 5, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, Codice Fiscale e Partita Iva n. 04396390165, controllata da NFB;
- Camfin S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, via Larga, n. 2, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00795290154, controllata da MTP;
- Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A., società di diritto italiano, con sede legale in Milano, via Bicocca degli Arcimboldi, n. 3, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e Partita Iva n. 11963760159, controllata dal Dott. Marco Tronchetti Provera.

5. Percentuali e numero di strumenti finanziari oggetto del Patto

Il Patto ha ad oggetto tutte le azioni ordinarie della Società direttamente o indirettamente detenute dalle Parti. La seguente tabella riporta le partecipazioni detenute dalle Parti alla data

odierna ("Partecipazioni Sindacate"):

	Pirelli emesse
140.959.399	14,096
55.800.000	5,580
4.200.000	0,420
200.959.399	20,096%
	55.800.000 4.200.000

Il Patto prevede che lo stesso dovrà intendersi automaticamente esteso a tutte le partecipazioni che siano eventualmente acquisite dalle Parti successivamente alla data di sottoscrizione del Patto ai sensi e nei limiti di cui al Patto stesso.

6. Contenuto delle pattuizioni parasociali previste dal Patto

6.1 Principi Generali

Con la sottoscrizione del Patto, la Parte B ha preso atto e dichiarato di condividere i principi di *governance* di Pirelli, come identificati e definiti anche nelle pendenti pattuizioni parasociali già stipulate da CF e/o MTP con soggetti diversi dalla Parte B in relazione a Pirelli, e pertanto, in aderenza alla cultura imprenditoriale di Pirelli ha concordato che la Parte MTP continui ad esercitare il ruolo di guida del *top management*, anche in relazione alle opzioni strategiche di Pirelli (i "**Principi Generali**").

6.2 <u>Previsioni inerenti la preventiva consultazione e l'esercizio del diritto di voto connesso alle Partecipazioni Sindacate</u>

Il Patto prevede che durante il periodo di vigenza del Patto le Parti si impegnino – l'una nei confronti dell'altra – a consultarsi al fine di esaminare in via preventiva gli argomenti posti di volta in volta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e/o straordinaria della Società (la "Consultazione"). A tal fine è stato convenuto nel Patto che:

- la Consultazione sarà convocata mediante avviso scritto inviato a mezzo posta elettronica certificata da MTP o da una qualsiasi delle società della Parte B con preavviso di almeno cinque giorni lavorativi e potrà svolgersi in presenza o anche tramite l'utilizzo di mezzi di audio o teleconferenza;
- fatta eccezione per il caso in cui la Consultazione abbia ad oggetto una delibera dell'assemblea straordinaria relativa ad aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione e/o operazioni di fusione o scissione della Società:
 - A. (i) ciascuna Parte sarà tenuta ad esprimere nell'assemblea degli azionisti il proprio voto su ciascun argomento dell'ordine del giorno in modo conforme a quanto concordato nel corso della Consultazione; e (ii) in caso di mancato accordo con riferimento a un determinato argomento dell'ordine del giorno, B, in considerazione della piena condivisione dei Principi Generali, si impegna a votare in relazione a detto argomento in conformità alle indicazioni di voto fornite da MTP;
 - **B.** la mancata partecipazione del rappresentante di B alla Consultazione comporterà l'accettazione delle determinazioni raggiunte da MTP, con conseguente obbligo della Parte B di adeguare il proprio voto nell'assemblea dei soci a tali determinazioni in conformità a quanto indicato al punto **A.** (ii) che precede;
 - C. quanto deciso all'esito della Consultazione, o, in caso di mancato accordo con riferimento a un determinato argomento dell'ordine del giorno (o mancata partecipazione di B alla Consultazione), le indicazioni di voto fornite da MTP saranno contenute in una comunicazione scritta da inviarsi da parte di MTP alla Parte B a mezzo posta elettronica certificata almeno un giorno lavorativo prima della data dell'assemblea ordinaria e/o straordinaria della Società;

D. in caso di mancata partecipazione del rappresentante di MTP alla Consultazione, la Parte B sarà libera di esprimere il proprio voto nell'assemblea dei soci chiamata a deliberare sulle materie oggetto della Consultazione anche in difformità alle indicazioni di voto eventualmente trasmesse da MTP.

6.3 Previsioni inerenti l'acquisto di ulteriori azioni di Pirelli

Il Patto prevede che alle Parti è data facoltà di acquistare (tale espressione dovendosi intendere riferita ad ogni fattispecie, diretta o indiretta – anche tramite parti correlate – di trasferimento, ivi inclusa quella avente ad oggetto qualsiasi diritto che consenta l'acquisto o la sottoscrizione di) azioni ordinarie di Pirelli, in borsa o fuori borsa (ciascuno, un "Acquisto"), restando inteso che:

- (i) la Parte B dovrà dare a MTP preventiva informazione dell'intenzione di procedere ad un eventuale Acquisto in tempo utile affinché MTP possa richiedere entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'informazione una consultazione sul punto;
- (ii) la consultazione dovrà essere convocata da MTP per una data non successiva al secondo giorno lavorativo dalla ricezione dell'informativa di cui al punto (i) che precede;
- (iii) la Parte B dovrà partecipare alla consultazione, ove convocata in conformità a quanto precede:
- (iv) nell'ipotesi in cui MTP rappresenti, in sede di consultazione, la propria contrarietà all'Acquisto della Parte B, ferma la piena facoltà della Parte B di procedere all'Acquisto, MTP avrà facoltà, nei tre mesi successivi alla data del perfezionamento dell'Acquisto della Parte B, di recedere dal presente Patto con effetto dalla data di ricezione, da parte della Parte B, della relativa comunicazione di recesso da inviarsi alla Parte B a mezzo di posta elettronica certificata:
- (v) nell'ipotesi in cui una delle Parti non partecipi alla consultazione, ancorché debitamente convocata, il parere di MTP sull'acquisto si intenderà contrario, con conseguente applicazione del punto (iv) che precede.

È convenuto nel Patto che le azioni acquistate dalle Parti in conformità a quanto precede costituiranno Partecipazioni Sindacate e saranno vincolate al Patto.

7. Controllo

Non esiste alcun soggetto che abbia il diritto, tramite il Patto, di esercitare il controllo su Pirelli.

8. Durata del Patto – Rinnovo

Il Patto è entrato in vigore il 28 febbraio 2023 e, salve le ipotesi di recesso previste dal Patto, rimarrà valido ed efficace fino al terzo anniversario dalla data di entrata in vigore (data di sottoscrizione), con rinnovo automatico per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni, salvo che una delle Parti non comunichi per iscritto all'altra Parte – almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza – la propria intenzione di non rinnovare il Patto.

Il Patto prevede inoltre che:

- (a) tutti i diritti e le prerogative attribuiti alla Parte MTP ai sensi del Patto sono condizionati alla circostanza che (i) il dott. Marco Tronchetti Provera e/o i suoi eredi mantengano, fino a scadenza, direttamente o indirettamente, il controllo su CF e (ii) CF mantenga, direttamente o indirettamente, fino a scadenza, una partecipazione non inferiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale di Pirelli, calcolato con riferimento al capitale sociale di Pirelli alla data di sottoscrizione del Patto, senza prendere in considerazione alcuna operazione straordinaria successiva riguardante o che abbia un impatto sul capitale sociale di Pirelli;
- (b) il venir meno di anche una sola delle circostanze indicate nella precedente lettera (a) determinerà la cessazione del Patto con effetto dal giorno in cui MTP e/o CF (a seconda dei casi) ne abbiano dato comunicazione alla Parte B ovvero la Parte B ne sia altrimenti venuta a conoscenza.

9. Deposito

Il Patto è stato depositato in data 1 marzo 2023 presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi.

10. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative al Patto

Le presenti informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Patto sono pubblicate ai sensi dell'articolo 130 del Regolamento Emittenti sul sito internet di Pirelli, www.pirelli.com.

1 marzo 2023